



CITTA' SIDERNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29.12.2021

CAPO I - INTRODUZIONE		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	<i>pag. 3</i>
CAPO II - RATEIZZAZIONE		
Art. 2	Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico	<i>pag. 3</i>
Art. 3	Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico	<i>pag. 3</i>
Art. 4	Condizioni per il rilascio della rateizzazione	<i>pag. 4</i>
Art. 5	Diniego della rateizzazione	<i>pag. 5</i>
Art. 6	Termini e modalità di presentazione della domanda	<i>pag. 5</i>
Art. 7	Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione	<i>pag. 5</i>
CAPO III - COMPENSAZIONE		
Art. 8	Principi in materia di compensazione	<i>pag. 6</i>
Art. 9	Compensazione tra tributi e/o Entrate Comunali	<i>pag. 6</i>
Art. 10	Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o Entrate comunali	<i>pag. 7</i>
Art. 11	Compensazione su istanza di parte	<i>pag. 7</i>
Art. 12	Compensazione d'Ufficio	<i>pag. 7</i>
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 13	Abrogazioni e armonizzazioni	<i>pag. 8</i>
Art. 14	Disposizioni speciali	<i>pag. 8</i>
Tabella 1	Condizioni per l'accesso alla rateizzazione	<i>pag. 9</i>
Tabella 2	Schema Rateizzazione – Sistema documentato	<i>pag. 10</i>
Tabella 3	Schema Rateizzazione – Sistema non documentato	<i>pag. 10</i>

CAPO I - INTRODUZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina:
 - a) il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda, da presentare prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) il procedimento di compensazione:
 - nell'ambito della stessa entrata comunale e/o tra Entrate Comunali diverse;
 - tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

CAPO II - RATEIZZAZIONE

Art 2

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione con sostegno documentale specifico

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche che possono documentare di trovarsi in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, in assenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento e atti analoghi, se di importo superiore a complessivi € 60,00, con rata non inferiore ad € 30,00 e con la maggiorazione dell'interesse legale vigente al momento della richiesta di rateizzazione, a decorrere dalla data di scadenza del debito.
2. La situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria è attestata, motivata e documentata, sulla base delle condizioni previste dalla **tabella 1** in calce al presente provvedimento, dal richiedente e, ricorrendone le condizioni, anche da chi esercita controllo sulla contabilità o da chi cura la consulenza contabile e fiscale per conto dell'istante giusta delega.
3. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non potranno essere prese in considerazione rientrando nella fattispecie prevista al successivo articolo.
4. Alle persone fisiche e giuridiche che possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria con la produzione di quanto previsto nella **tabella 1** in calce al presente provvedimento, la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella **tabella 2**, esclusivamente previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, tenendo conto che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, a persone fisiche e giuridiche, nonché alle ditte individuali, anche con regimi fiscali semplificati (*Ditte con regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18 del DPR. n. 600/1973); Ditte con regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art.13 della Legge n. 388/2000); Ditte con regime fiscale dei c.d. "contribuenti minimi" (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge n. 224/2007)*), alle condizioni rimesse nella **tabella 1**, in calce al presente regolamento.

Art 3

Criteri di ammissione al beneficio straordinario della rateizzazione senza sostegno documentale specifico

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche **che non possono documentare** una situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto previsto dalla **tabella 1**, possono comunque chiedere, in assenza di morosità

relative a precedenti rateazioni o dilazioni, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, una rateizzazione del debito scaturente da avvisi bonari, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, e atti analoghi, se di importo superiore a complessivi € 300,00, con rata minima di € 150,00 e con la maggiorazione degli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di scadenza del debito. Il numero delle rate del piano di rateizzazione è modulato come da **tabella 3** in calce.

2. Alle persone fisiche e giuridiche che non possono documentare una situazione di temporanea difficoltà finanziaria la rateizzazione può essere concessa, alle condizioni e nei limiti indicati nella **tabella 3**, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute, comprese le sanzioni, gli interessi e le spese di procedura, fermo restando che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 4

Condizioni per il rilascio della rateizzazione

1. La fascia di importo per determinare il numero massimo di rate mensili eventualmente da accordare deve riguardare l'importo complessivo per il quale viene autorizzata la rateizzazione del debito tributario e/o patrimoniale, compresi anche gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento (esclusi gli interessi dovuti per la rateizzazione).
2. La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi. La concessione della rateazione comporterà l'accorpamento di tutti i debiti pregressi, ad eccezione di quelli già rateizzati e di quelli riferiti a procedure cautelari/esecutive in corso. In caso di pagamento parziale si applica l'art. 1193 comma 2 del codice civile.
3. Per importi del debito superiori ad € 50.000,00 è possibile concedere la rateizzazione, previa presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, con scadenza un anno dopo il termine di versamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione e per un importo pari al debito complessivo, comprensivo di ogni onere accessorio. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed attivabile a semplice richiesta del Comune anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.
4. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
5. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di polizza fideiussoria a garanzia della rateizzazione, la concessione della dilazione di pagamento è comunque subordinata all'apposizione di un vincolo ipotecario sui beni del richiedente.
6. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma precedente deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore e su richiesta motivata da parte del medesimo, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. Potranno essere prese in esame eventuali richieste di rimodulazione dei piani di rientro in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, alle condizioni ivi previste, purchè il beneficiario sia in regola con i relativi versamenti.

10. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Art. 5 **Diniego della rateizzazione**

1. La rateizzazione non può essere accordata, in ogni caso, se:
 - a) nel caso di documentata difficoltà finanziaria, l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 50,00;
 - b) nel caso di non provata difficoltà finanziaria, l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 300,00;
 - c) per lo stesso debito è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione precedentemente concessa;
 - d) sussistono morosità relative a precedenti rateizzazioni;
 - e) è pendente ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
 - f) è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 — Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 — Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012), a carico dell'istante.

Art. 6 **Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
2. La domanda, su modulo predisposto dall'Ente, comprensiva degli eventuali documenti allegati, dovrà pervenire al protocollo dell'Ente prima dell'inizio delle procedure esecutive per la riscossione coattiva dell'entrata, e dovrà contenere:
 - a) l'espressa richiesta motivata di rateizzazione;
 - b) gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale (avviso di pagamento, sollecito, ecc.);
 - c) copia della documentazione contabile di riferimento che sostiene la richiesta di accesso al beneficio, per quanto previsto nel presente regolamento;
 - d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell'istante.

Art. 7 **Provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione**

1. La concessione della rateizzazione dei pagamenti, nei termini prescritti dal presente regolamento, è gestita dal Settore competente alla gestione delle Entrate tributarie che, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta all'istante, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta. Il Settore, ai fini istruttori, potrà avviare o richiedere verifiche e documentazione ad altri Settori dell'Ente, secondo la rispettiva competenza.
2. L'istruttoria, anche in caso di necessità di integrazione documentale a cura della parte o di ufficio, non può eccedere il termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza. In mancanza di concessione espressa della rateizzazione entro detto termine l'istanza si intende respinta.
3. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione:
 - a) deve contenere il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora, fermo restando che le rate avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza;
 - b) deve essere controfirmato dal titolare dell'istanza, in segno di conoscenza e piena accettazione delle condizioni di decadenza e, specificatamente, del fatto che in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non

consecutive, opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo, con la conseguenza che:

- b.1) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione e che il carico dell'importo residuo non potrà essere rateizzato ma può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;
 - b.2) per i debiti di importo superiore a €. 50.000,00 sarà escussa la polizza presentata dal contribuente, entro 60 giorni dalla decadenza del beneficio della rateazione, salva l'iscrizione nel ruolo coattivo per l'eventuale ulteriori debiti ancora dovuti e non coperti da garanzia.
4. Il piano di ammortamento oggetto del provvedimento di rateizzazione è sviluppato a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione; le rate successive scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateizzazione.
 5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

CAPO III - COMPENSAZIONE

Art. 8

Principi in materia di compensazione

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a qualsiasi titolo, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006 nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge.
2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili.
3. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più remote.
4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

Art. 9

Compensazione tra tributi e/o entrate comunali

1. Il contribuente, nell'ambito di versamento per un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali concernenti la medesima tipologia di entrata comunale o tipologie di entrate comunali differenti, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
 - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
 - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali di pari natura.
4. Il Settore competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla presentazione. Decorso il predetto termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

Art. 10

Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile e ove nulla vi osti, tra debiti del Comune di Siderno verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.
2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Art. 11

Compensazione su istanza di parte

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Siderno, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali.
2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al Settore competente alla gestione delle Entrate, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale;
 - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;
 - c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;
 - d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Siderno si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
 - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al successivo art. 12 del presente regolamento, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

Art. 12

Compensazione d'Ufficio

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 48 *-bis* del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Siderno attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente.
2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.
3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultate dovuta e si procederà a cura del Settore Finanze a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'ente con il credito nei confronti del contribuente.
4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Dirigente del Settore Finanze o suo delegato che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.
5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte dei Settori competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.
6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 gg dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione.

7. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Comune attiverà le procedure per il pignoramento della somma a debito.
8. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, al/ai dirigenti che hanno emesso i provvedimenti oggetto della mancata compensazione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Abrogazioni e armonizzazioni

1. Le disposizioni del CAPO II —RATEIZZAZIONE del presente regolamento non si applicano nei seguenti casi:
 - a. per il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire;
 - b. per la rateizzazione degli oneri concessori e della quota del 50% delle somme dovute a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi di cui alle Leggi n. 47/85, 724/94 e 326/03.
2. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le seguenti previgenti norme regolamentari:
 - a. art. 22 del regolamento generale delle entrate (approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 34 del 13.04.2010.
 - b. comma 5 dell'art. 32 del regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) e delle relative tariffe (approvato con delibera della C.S. n. 134 del 23/07/2014 e s.m.i. di cui in ultimo la delibera della C.S. n. 133 del 29.07.2021).

Art. 14

Disposizioni speciali

1. Il Comune di Siderno, prima di procedere al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, al momento della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, dovrà verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. In caso di accertate irregolarità ed in assenza della applicazione degli istituti previsti dal presente regolamento non si potrà procedere al rilascio o al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni e dall'autorizzazione alla permanenza in esercizio in osservanza del Regolamento approvato con Delibera della C.S. n. 202 del 29.11.2019 disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15-ter del DL 34/2019 convertito in L. n. 58/2019.
2. Per consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Tabella 1		Condizioni per l'accesso alla rateizzazione
Categoria A	<i>Destinatari</i>	<i>(almeno una condizione)</i>
	<p>Persone fisiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria</p> <p>Ditte individuali con regimi fiscali semplificati, che non rientrino nella categoria B</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Debito complessivo, oggetto di rateizzazione, superiore al 5,00% del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). - Importo inferiore a €. 15.000,00 dell'Indicatore della Situazione Economica Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, che ogni contribuente potrà autocertificare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445). - Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione e/o disoccupato iscritto al Centro per l'impiego. - Decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare negli ultimi 12 mesi dalla richiesta della rateizzazione. - Nuclei familiari in cui uno dei componenti sia invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o minore con difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell'età. - Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa prestata dal Comune. - Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo.
Categoria B	<i>Destinatari</i>	<i>(tutte)</i>
	Società, Persone giuridiche e Ditte individuali non rientranti nella categoria A	<p>per le SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria. - Copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese; nel caso in cui quest'ultimo si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere prodotta una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla richiesta, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile; analoga relazione potrà essere prodotta qualora il debitore ritenga opportuno fornire una rappresentazione più aggiornata della propria situazione economico-finanziaria. <p>per le SOCIETÀ DI PERSONE, DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA, ASSOCIAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria. - Saldo contabile, riferito alla data della richiesta, di tutti i Conti correnti postali e bancari intestati alla società e ai soci. - Copia del bilancio di esercizio anche provvisorio dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00.

Tabella 2		Rateizzazione – Sistema documentato			
Categoria contribuente	scaglione di debito		numero rate mensili		Rata minima
	da	a			
Persone fisiche o giuridiche che si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria	€ 60,00	€ 600,00	fino a	10	€ 30,00
	€ 600,01	€ 1.500,00		12	€ 60,00
	€ 1.500,01	€ 6.000,00		24	€ 130,00
	€ 6.000,01	€ 12.000,00		36	€ 170,00
	€ 12.000,01	€ 50.000,00		60	€ 350,00
	€ 50.000,01			72	€ 800,00

Tabella 3		Rateizzazione – Sistema non documentato			
Categoria contribuente	scaglione di debito		numero rate mensili		Rata minima
	da	a			
Persone fisiche o giuridiche che non possono documentare una situazione di difficoltà finanziaria	€ 300,00	€ 5.000,00	fino a	12	€ 150,00
	€ 5.000,01	€ 10.000,00		18	€ 450,00
	€ 10.000,01	€ 50.000,00		24	€ 600,00
	€ 50.000,01	€ 100.000,00		36	€ 2.100,00
	€ 100.000,01	€ 250.000,00		48	€ 2.800,00
	€ 250.000,01			72	€ 5.000,00